



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.27

OGGETTO:

MODIFICA TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CUP), AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 816 E SEGG. LEGGE 160/2019, PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **tre** del mese di **febbraio** alle ore **quattordici** e minuti **zero** , in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco	Sì
2. BALOCCO ALESSANDRA - Vice Sindaco	Sì
3. BELLINI DIEGO - Assessore	Giust.
4. BORRINI SAMUELA - Assessore	Sì
5. MURATORE GIUSEPPE - Assessore	Sì
6. NERVI MATTEO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa TRANCHIDA ROSANNA MARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 160/2019 istituisce dal 1 Gennaio 2021, il canone unico patrimoniale allo scopo di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- Tale canone è destinato a sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al D. Lgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e canone mercatale, ai sensi art. 1 comma 816 e segg. Legge n. 160/2019 per l'anno 2022";

Tenuto conto del principio di invarianza di gettito, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. n. 160/2019, da ritenersi riferito al complessivo gettito e, quindi, alla complessiva entrata finanziaria garantita ai comuni dall'applicazione delle pretese impositive previgenti al CUP, secondo l'interpretazione del suddetto principio fornita dalla Giurisprudenza;

Preso atto della modifica al comma 817 della legge n. 160/2019, introdotta dall'art. 1 comma 757 della L. 207/2024, che consente la variazione delle tariffe "secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile";

Richiamato infine l'art. 19-bis del D.L. 95/2025, convertito dalla L. 118/2025, che modificando ulteriormente il comma 817 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, a partire dal 2026, ha introdotto la facoltà per i comuni di una rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Tenuto conto della tariffa base prevista dal Legislatore e delle vigenti tariffe applicate alle fattispecie impositive;

Rilevato che, in ossequio al principio dell'invarianza di gettito che ha caratterizzato l'applicazione del prelievo dalla sua introduzione nel 2021, le tariffe sono rimaste fino ad oggi invariate, seppure il Canone Unico rappresenti un corrispettivo per una concessione o autorizzazione, suggerendo dinamiche diverse rispetto all'impostazione tributaria, da legarsi quindi al valore economico della risorsa pubblica concessa. Appare dunque ragionevole che il Comune, a fronte della necessità di preservare il valore reale dell'entrata patrimoniale, possa decidere di

adeguare le tariffe sulla base delle nuove valutazioni del patrimonio pubblico e in considerazione dei valori del mercato correnti;

Ciò premesso, si ritiene necessario ed opportuno aggiornare le tariffe del Canone, alla luce delle recenti disposizioni normative, prevedendo un incremento annuale del canone sulla base della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevata dall'ISTAT al 31 dicembre 2025 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ossia un incremento, per l'anno 2026, del 1,1%;

Vista la proposta di Piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali e il coefficiente in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come da allegato A;

Visto:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 24 Dicembre 2025, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2026-2028 al 28 Febbraio 2026;

Visto il comunicato del MEF del 23 Marzo 2021 con il quale si stabilisce che i regolamenti e le delibere tariffarie relative al canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it in quanto entrate di natura non tributaria;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti unanimi, favorevoli espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la modifica delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da allegato A, che costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 817 della legge n. 160/2019, come modificato dall'art. 19 bis del decreto legge n. 95/2025;

- 2) di applicare, quindi, una rivalutazione del gettito pari al 1,1% come da Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati previsto dall'ISTAT al 31 Dicembre 2025 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- 3) di dare atto che la modifica tariffaria è efficace dal 1° gennaio 2026;
- 4) di incaricare il Responsabile dei Servizi Finanziari dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza del presente atto, da parte dei contribuenti, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
BALDASSINI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE
TRANCHIDA ROSANNA MARIA